



www.SIKELIAONLUS.org

associazione di volontariato per i beni culturali "SIKELIA" onlus
via carrara 53 – 98051 barcellona (me) - cod. fisc. 90014410832
Iscritta al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Sicilia,
sez. C, n. 1232

Statuto

Art. 1 Denominazione e sede.

È costituita l'Associazione di Volontariato per i Beni Culturali denominata " SIKELIA " - ONLUS con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Carrara n.53, avente durata illimitata. L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 2 Statuto.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dalle Leggi Statali e Regionali e, in particolare, si riconosce e s'ispira ai principi della L.R. del 7 giugno 1994 n. 22, che richiama la legge quadro sul volontariato dell'11 agosto 1991 n. 266, al D.Lgs. 42/2004 denominato "Codice dei beni culturali e del Paesaggio", al D.Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460 sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle onlus, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 Scopi.

L'Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente fini culturali e scientifici, di solidarietà e d'utilità sociale, e vuole rappresentare uno strumento per rispondere alle nuove esigenze di:

- tutela, promozione e valorizzazione di beni d'interesse artistico e storico, dell'ambiente, della cultura, dell'arte,*

- della storia, delle tradizioni e dell'identità culturale della Regione Sicilia;
- valorizzazione anche turistica delle risorse culturali, umane, artistiche ed ambientali, la diffusione della cultura locale in tutte le sue espressioni, offrendo un sostegno collaborativo alle istituzioni culturali della regione Sicilia, e della Provincia di Messina in particolare;
 - istruzione, formazione, raccolta e ricerca del patrimonio documentario, archivistico, bibliografico e di fonti orali relativo alla storia della Sicilia e della provincia di Messina in particolare, territorio che più di tutti in Sicilia ha subito la perdita della "memoria storica" a seguito del terremoto del 1908.

L'Associazione ha per finalità prevalente l'elaborazione e la realizzazione di attività, ricerche, iniziative e progetti finalizzati a favorire la valorizzazione del "Capitale dell'Arte, della Storia, dell'Ambiente e della Conoscenza". A tale scopo, gli obiettivi strategici dell'Associazione sono:

- il restauro e il ripristino di beni danneggiati o degradati di proprietà pubblica o privata, selezionati dall'Associazione;
- il recupero di funzioni vitali del tessuto urbano, attraverso azioni dirette di risanamento o interventi indiretti di disciplina urbanistica;
- la conoscenza su basi scientifiche e la diffusione della conoscenza delle vicende storiche e artistiche, architettoniche e urbanistiche del territorio e dei centri urbani in genere e di quelli siciliani e messinesi in particolare, specie inerenti la borghesia urbana dell'Ottocento;
- stimolare le autorità responsabili dello Stato, della Regione, della provincia e del Comune al migliore adempimento dei loro compiti istituzionali e fornire su richiesta o anche di sua iniziativa, pareri alle pubbliche istituzioni, nonché formulare proposte nei campi di propria pertinenza;
- sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso campagne nelle scuole, visite guidate, articoli e pubblicazioni, attraverso la vigilanza e la manutenzione dei beni mobili

e immobili eventualmente donati o affidati in gestione alla Associazione da privati o da enti pubblici, attraverso la pubblicazione di un periodico culturale che contenga anche informazioni e dati sulle attività della Associazione;

- *promuovere la ricerca nei campi di propria pertinenza, con l'istituzione di premi e borse di studio, con l'organizzazione di mostre, congressi, convegni, conferenze e seminari, con la pubblicazione di "atti", monografie, guide, cataloghi, audiovisivi, informatici ecc;*
- *la progettazione e la realizzazione di sistemi promozionali e di tutela, finalizzati a far crescere importanti siti storico-culturali, soprattutto in aree "marginalizzate" con problemi di sviluppo;*
- *svolgere attività di utilità sociale collaborando all'estensione degli orari di apertura, e dei relativi servizi, delle biblioteche e musei, strutture pubbliche non sempre di facile accesso per l'utenza, garantendo la pubblica fruizione del bene e la sua corretta conservazione;*
- *promuovere e organizzare una Scuola di Archivistica, Diplomatica e Paleografia a Messina;*
- *sviluppare le convenzioni con gli enti pubblici locali inseriti e da inserire nel "Circuito dei Musei e dei Beni Culturali Siciliani" (rete di relazioni tra Musei, Aree archeologiche, Beni monumentali e Città del Mare, per coordinarne, integrarne e potenziarne i servizi correlati e offerti al pubblico, in un'ottica di valorizzazione e promozione del territorio);*
- *promuovere la valorizzazione e la fruizione del patrimonio documentario e consentire l'individuazione e la localizzazione dei documenti attraverso la messa in rete della banca-dati di ciascun archivio, in modalità intranet e attraverso il sito internet www.sikeliaonline.org;*
- *promuovere e valorizzare le dimore storiche, specie ottocentesche, del nostro territorio, i siti archeologici, i musei, gli archivi e le biblioteche, attraverso le azioni strumentali d'acquisizione, creazione di accademie, università, istituti, parchi ambientali, parchi letterari,*

strutture turistiche ed alberghiere, organizzazioni di servizi, gestione di musei, biblioteche, catalogazione, conservazione, valorizzazione di collezioni, raccolte d'enti locali, religiosi e privati, attività previste dal protocollo d'intesa fra il MiBAC e le Associazioni di volontariato.

L'Associazione, inoltre, nella sua attività s'ispira ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione. L'attività degli associati in favore e per conto dell'Associazione nonché l'esercizio delle cariche associative sono a titolo gratuito. Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali integrative di quelle statutarie. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'Associazione potrà usufruire di finanziamenti, sovvenzioni e contributi da parte di persone fisiche, anche non socie, organismi privati ed Enti pubblici. Stante la finalità sociale, per le iniziative autonomamente organizzate e non soggette a contribuzione pubblica l'Associazione non potrà in alcun modo richiedere al diretto beneficiario contributi economici per l'attività prestata.

È fatto espresso divieto di svolgimento di attività istituzionali diverse da quelle rientranti nei settori espressamente indicati ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 4-12-1997 nr. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini nei limiti dello scopo solidaristico indicati nella legge n. 266/91 e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati nei limiti stabiliti dall'art. 10 della L.R. n. 22/94.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 4 Criteri di ammissione e di esclusione dei soci.

Alla Associazione possono aderire solo le persone fisiche che condividono gli scopi sociali e che si impegnano a prestare la loro opera volontaria per favorire la realizzazione di detti scopi, nei limiti delle proprie disponibilità. La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea. Le domande d'ammissione, che devono contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità della Associazione e che devono essere rivolte al Consiglio Direttivo, sono esaminate ed accolte dagli organi competenti, secondo le modalità contemplate dal presente Statuto. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. La qualifica di socio si perde per: a) dimissioni volontarie; b) decesso; c) esclusione deliberata dagli organi competenti per comportamenti in contrasto con gli scopi sociali e con le regole dell'Associazione oltre che per morosità.

Art. 5 Diritti e obblighi dei soci.

I diritti degli associati sono i seguenti:

- 1) partecipare alle Assemblee;
- 2) eleggere i componenti degli organi associativi se maggiorenni;
- 3) essere eletti alle cariche sociali, se maggiorenni;
- 4) concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- 5) essere informati ed accedere ai documenti e agli atti della Associazione;
- 6) usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- 7) dare le dimissioni in qualunque momento;

Gli obblighi degli associati sono i seguenti:

- 1) osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- 2) contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, non retribuita neppure da terzi beneficiari direttamente, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- 3) versare regolarmente le quote associative;
- 4) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'Associazione.

Art. 6 Soci.

I soci dell'Associazione sono suddivisi in tre categorie:

- a) soci fondatori;*
- b) soci sostenitori;*
- c) soci ordinari.*

Sono soci fondatori le persone fisiche che, per elargizioni e donazioni consistenti, una tantum o ripetute nel tempo, abbiano dimostrato secondo il giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, impegno particolare a favore dell'Associazione.

Sono soci sostenitori tutte le persone fisiche che concorrono al perseguimento degli scopi dell'Associazione, con una quota di sostegno o con particolari elargizioni, donazioni o altro.

Sono soci ordinari tutte le persone fisiche che con contributi, elargizioni, prestazioni d'opera o altro concorrono al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Le qualifiche di socio vengono acquisite previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci ordinari sono obbligati a versare un contributo annuo nella misura determinata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il socio che intenda recedere dalla Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.

Art. 7 Contributo associativo.

Il contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, né è rivalutabile. I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 Organi sociali.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;*
- b) il Consiglio Direttivo;*
- c) il Presidente;*
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo).*

Art. 9 L'assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti i soci fondatori, sostenitori e ordinari. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci, almeno una volta all'anno, per approvare il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale e la relazione sull'attività culturale ed economica della Associazione. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima che in seconda convocazione, con l'elenco delle materie da trattare, a mezzo lettera spedita a tutti gli associati per posta o via e-mail, almeno dieci giorni prima della riunione.

All'Assemblea dei soci compete:

- 1) l'approvazione degli indirizzi generali e delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- 2) l'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo;
- 3) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- 4) la modifica dello Statuto e dell'Atto costitutivo;
- 5) la determinazione della quota associativa e di altri eventuali contributi a carico dei soci;
- 6) ogni determinazione sulla destinazione degli eventuali disavanzi di gestione;
- 7) lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio della Associazione, anche nella ipotesi della sua estinzione.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati regolarmente iscritti hanno diritto di intervenire e di votare; i soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altri soci o anche da membri del Consiglio Direttivo, salvo, da questi ultimi, che per le deliberazioni di approvazione del bilancio o relative a responsabilità dei consiglieri.

In ogni caso ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare quando in prima convocazione sia presente almeno la metà degli associati, in seconda convocazione (da tenersi non meno di un'ora dopo) qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di cui ai punti 4) del presente articolo devono essere approvate dall'Assemblea con la presenza di

almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea procede alla nomina di un Presidente. Delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto, su apposito libro, da tenersi presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci, relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in Assemblea dei soci.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri scelti fra tutti i soci, dura un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione da sottoporre comunque alla Assemblea nella sua prima riunione successiva alla sostituzione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua mancanza, dal Vice Presidente, elegge al proprio interno il Presidente, un Vice Presidente ed un tesoriere.

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le verifiche relative, controlla la tenuta dei libri e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o, quando, ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva dei due terzi dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni inerenti il loro ufficio.

Art. 11 Compiti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria della Associazione. Il Consiglio Direttivo in particolare delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto della Associazione da sottoporre alla Assemblea dei soci;*
- b) sui programmi dell'attività dell'Associazione;*
- c) sull'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni di qualsiasi tipo;*
- d) su tutti gli altri atti che importino variazioni al patrimonio;*
- e) sul bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno, sottoposti, insieme alla relazione economica, alla approvazione dell'assemblea dei soci;*
- f) sui provvedimenti relativi a: cassa, contabilità, amministrazione;*
- g) sul raggiungimento dello scopo sociale, sulla impossibilità a conseguirlo, da sottoporre all'approvazione della assemblea dei soci;*
- h) sulla ratifica degli atti adottati dal Presidente in caso di urgenza ed evidenti necessità;*
- i) sulle nomine del Presidente, dei vice-Presidenti e del Segretario;*
- l) sulla nomina del Comitato Scientifico;*
- m) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla nomina dei legali;*
- n) sull'ammontare dell'indennità e dei compensi per la retribuzione a terzi di attività svolte a favore dell'Associazione, esclusivamente nei limiti stabiliti dalla L. 266/91 e dall'art. 10 del L.vo n. 460/97;*
- o) sulla qualifica di socio fondatore, sostenitore o ordinario e sulla misura del contributo da versare ogni anno rispettivamente dagli stessi;*
- p) su tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.*

Art. 12 Il Presidente.

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e rappresenta legalmente l'Associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione delle deliberazioni. Sovrintende alla conservazione ed alla amministrazione del patrimonio dell'Associazione e ordina le spese entro i limiti dei singoli capitoli del bilancio di previsione approvato. Nei casi più urgenti, il Presidente può assumere tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio Direttivo, ma deve sottoporre le suddette deliberazioni alla ratifica del medesimo organo nella riunione immediatamente successiva alla deliberazione stessa. Il Presidente ed in via disgiuntiva il Vice Presidente, inoltre, sono espressamente autorizzati a riscuotere e quietanzare le somme, a stipulare convenzioni, contratti, attivare conti correnti bancari ed accettare donazioni di qualsiasi natura.

Art. 13 Il Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico, se deliberato, è composto da un numero non inferiore a cinque. I membri del Comitato sono scelti tra personalità italiane ed estere (possono essere anche soci) particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio in ogni ambito della cultura, del turismo e dell'arte. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato e, su proposta di questi, nomina gli altri membri del Comitato. Il Comitato dura in carica un triennio; i suoi membri sono rieleggibili. L'incarico potrà cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Le funzioni di segreteria verranno svolte da un collaboratore dell'Associazione. Il Comitato è convocato dal suo Presidente, con l'indicazione degli argomenti da trattare, ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri o il Presidente del Consiglio Direttivo che può partecipare alle riunioni.

Art. 14 Compiti del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico collabora con il Consiglio Direttivo per lo sviluppo dei programmi di attività, dei sistemi relazionali che prevedano l'interazione con persone e strutture

interessate a collaborare ai progetti ed alle attività; svolge anche funzioni consultive sulle questioni per le quali il Consiglio Direttivo richieda espressamente il parere.

Art. 15 Il Collegio dei Revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti, quando nominato, è composto da tre componenti di cui uno Presidente, ed ha il compito di controllare e verificare la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili, di sorvegliare sulla gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, di dare pareri sui bilanci. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta all'anno. I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Riunioni del Collegio, partecipano, di diritto, alle riunioni della Assemblea, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Art. 16 Il Patrimonio e le risorse economiche.

Il Patrimonio dell'Associazione, ai sensi dell'art. 5 della L. 266/91, è costituito da:

- a. contributi degli aderenti;*
- b. contributi di privati;*
- c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentare attività o progetti;*
- d. contributi di organismi internazionali;*
- e. donazioni e lasciti testamentari;*
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;*
- g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.*

Art. 17 Erogazioni donazioni e lasciti.

Sulla utilizzazione delle erogazioni liberali, delle donazioni, dei lasciti testamentari e dei legati, questi ultimi da accettare solo con beneficio di inventario, delibera l'Assemblea, in armonia con le finalità dell'Associazione.

Art. 18 Bilanci.

Il bilancio consuntivo, obbligatorio, è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di

ogni anno. Lo stesso è predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea dei soci, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale. Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce. I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i 15 giorni precedenti l'Assemblea nella quale sarà posto alla approvazione dei soci, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione. Il bilancio consultivo, con la relazione allegata, deve essere comunicato al Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima della data fissata per l'esame e l'approvazione da parte della Assemblea.

Art. 19 Assicurazione.

Nell'esercizio delle sue attività l'Associazione dovrà garantire la massima serietà mediante il lavoro di gruppo in piena corresponsabilità. Per i soci volontari ed in relazione alle attività svolte, essa stipulerà una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, per gli infortuni e per le malattie.

Art. 20 Scioglimento.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in analogo settore o ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità come previsto dal D.Lgs. 460/97, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. I beni culturali conferiti in uso o in gestione all'Associazione da parte del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, in caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, ritornano nella disponibilità del Ministero stesso. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 Controversie dei soci.

In caso di esclusione e di controversia con l'Associazione, il socio potrà ricorrere alla Assemblea e, in presenza di non accoglimento del ricorso, alla magistratura competente.

Art. 22 Responsabilità patrimoniale.

L'Associazione:

- risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati, salve le disposizioni di legge e del codice civile in materia di associazioni non riconosciute e di responsabilità patrimoniale degli associati;

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 23 Disposizioni finali.

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi Statali e Regionali vigenti in tema di associazioni e di enti commerciali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente

Dario De Pasquale